

## COMMISSIONE VI

## FINANZE E TESORO

38.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 1985

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PAOLO ENRICO MORO

## INDICE

PAG.

**Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):**

Disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei tributi dovuti in applicazione del condono fiscale di cui al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni. Norme per il funzionamento di alcuni uffici distrettuali delle imposte dirette ( <i>Approvato dal Senato</i> ) (2342) . . . . .	3
MORO PAOLO ENRICO, <i>Presidente</i> . . . . .	3, 4, 5, 6, 7
AULETA FRANCESCO . . . . .	5, 6, 7
BELLOCCHIO ANTONIO . . . . .	3, 8
BIANCHI DI LAVAGNA VINCENZO . . . . .	4
LOMBARDI DOMENICO RAFFAELLO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	3, 4, 6, 7
MINERVINI GUSTAVO . . . . .	7
PATRIA RENZO, <i>Relatore ff.</i> . . . . .	3, 5, 6
SERRENTINO PIETRO . . . . .	4

**Votazione segreta:**

MORO PAOLO ENRICO, <i>Presidente</i> . . . . .	8
--	---

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 20,15.

CARLO MEROLLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei tributi dovuti in applicazione del condono fiscale di cui al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni. Norme per il funzionamento di alcuni uffici distrettuali delle imposte dirette (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (2342).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei tributi dovuti in applicazione del condono fiscale di cui al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni. Norme per il funzionamento di alcuni uffici distrettuali delle imposte dirette », già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 4 dicembre 1984.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali, svoltasi il 20 dicembre scorso.

Prego l'onorevole Patria di sostituirsi al relatore Pumilia e di voler fare il punto sullo stato della discussione e di pronunciarsi sugli emendamenti presentati.

RENZO PATRIA, *Relatore f.f.* Le ragioni per cui riprendiamo in esame il disegno di legge n. 2342, la cui discussione fu sospesa dopo la presentazione del decreto-legge n. 902, sono ben note ai colleghi. Passo quindi al pacchetto di emendamenti. Sono favorevole all'emendamento del Governo 1. 1 e agli articoli aggiuntivi 1. 0. 1 e 1. 0. 2, di contenuto identico. Per lo emendamento Auleta ed altri 2. 1 mi rimetto al Governo, per non compiere errori. Sono contrario all'emendamento Visco ed altri 3. 1 (per brevità richiamo tutte le argomentazioni sostenute in questa sede e in aula) e favorevole all'emendamento del Governo 3. 2. Chiedo agli onorevoli Bellocchio e Visco di ritirare l'emendamento 4. 1 e mi dichiaro favorevole all'emendamento del Governo 4. 2.

ANTONIO BELLOCCHIO. Siamo disposti a ritirare l'emendamento 4. 1.

DOMENICO RAFFAELLO LOMBARDI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Raccomando l'approvazione dell'emendamento del Governo 1. 1. Pregherei i proponenti di ritirare gli identici articoli aggiuntivi 1. 0. 1 e 1. 0. 2, perché nella seduta del Consiglio dei ministri, che è in corso, verrà presentato un provvedimento più articolato che accoglierebbe l'esigenza segnalata con gli articoli aggiuntivi e che gli stessi non risolvono, in quanto entro il 5 marzo i contribuenti forfettari che hanno un volume d'affari tra i 480 e i 780 milioni dovrebbero comunque effettuare la liquidazione e il versamento dell'imposta dovuta per il mese di gennaio 1985. Un provvedimento che volesse consentire un maggior termine per esercitare la facoltà di opzione dovrà prevedere non solo la proroga del termine per la

presentazione della dichiarazione, ma anche quella del termine per effettuare la liquidazione e il versamento mensile.

Quindi, considerando che si sta discutendo di questo problema e che vi è comunque una iniziativa del Governo, rinnovo l'invito a ritirare gli articoli aggiuntivi.

VINCENZO BIANCHI DI LAVAGNA. Se l'ipotesi, cui ha fatto riferimento il sottosegretario, venisse presentata sotto forma di emendamento al provvedimento al nostro esame, si accelererebbero enormemente i tempi di entrata in vigore e si abbrevierebbero le procedure. Quindi, propongo di rinviare la seduta a domani mattina alle 9 per valutare l'iniziativa del Governo.

PRESIDENTE. Domani mattina non possiamo riunirci per la concomitanza della seduta dell'Assemblea.

VINCENZO BIANCHI DI LAVAGNA. La aula è convocata alle 10,30, per cui potremmo lavorare fino a quell'ora.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

DOMENICO RAFFAELLO LOMBARDI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo insiste nella sua richiesta, perché il provvedimento è urgente, essendo sostitutivo, in parte, e con significative modifiche, del decreto-legge decaduto con effetti devastanti.

PIETRO SERRENTINO. In sede di discussione del decreto Visentini avevo chiesto la proroga del termine del 5 marzo per la denuncia annuale, ma non per il versamento. Difatti il ministro Visentini mi aveva detto che vi era un provvedimento all'esame del Senato, ma che la cosa migliore sarebbe stata quella di emanare un decreto-legge. Un decreto, a differenza di un emendamento, ha effetti immediati. Occorre però chiarire che il versamento deve essere effettuato entro il 5 marzo, perché tutti hanno la chiusura dei conti, in particolar modo i trimestrali,

alla fine di dicembre del 1984, per cui non c'è motivo che non versino il saldo dell'IVA dovuto al fisco entro quella data, salvo poi allegare la ricevuta del versamento ad una successiva dichiarazione opzionale, particolarmente ai fini della contabilità ordinaria, che può andare non dico al 31 marzo, ma addirittura allo scadere del sessantesimo giorno del decreto. Durante i termini di vigenza del decreto, questo è operante, per cui un decreto non provoca difficoltà per la maggior parte dei contribuenti che vogliono pensare per tempo o con più tempo all'opzione fra la contabilità ordinaria e forfettaria. Il problema non viene invece risolto con l'approvazione del provvedimento da parte del Senato il 2 o 3 marzo, ma solo con il decreto, perché da oggi al 5 marzo vi sono solo quindici giorni di tempo.

VINCENZO BIANCHI DI LAVAGNA. C'è il rischio che il decreto non produca effetti.

PIETRO SERRENTINO. Tutte le parti politiche chiedono lo scivolamento della presentazione della dichiarazione a tempi più lunghi. Non vi è dissenso sul decreto, neanche da parte dei gruppi di opposizione.

PRESIDENTE. Onorevole Bianchi di Lavagna, lei insiste sulla richiesta di rinvio anche dopo le spiegazioni testé date?

VINCENZO BIANCHI DI LAVAGNA. Signor Presidente, insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la richiesta di rinviare a domani il seguito della discussione.

(*E respinta*).

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

#### ART. 1.

1. Le disposizioni del quarto comma dell'articolo 20 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni,

nella legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, si applicano anche qualora successivamente alla data del 15 marzo 1985 siano divenuti definitivi decisioni, sentenze o accertamenti concernenti imposte sui redditi per periodi di imposta per i quali sono state presentate dichiarazioni integrative o istanze di definizione in base alle quali gli uffici o i centri di servizio hanno provveduto alla liquidazione delle imposte dovute.

2. Le imposte sui redditi, dovute in base a decisioni, sentenze o accertamenti divenuti definitivi successivamente alla data del 15 marzo 1983, per periodi di imposta per i quali sono state presentate dichiarazioni integrative o istanze di definizione prive dei requisiti di validità, sono iscritte a ruolo entro il termine del 31 dicembre 1988 previsto dal terzo comma dell'articolo 20 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni.

3. La riscossione delle imposte sui redditi relative a periodi di imposta per i quali sono state presentate dichiarazioni integrative o istanza di definizione, iscritte a ruolo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in base a decisioni, sentenze o accertamenti divenuti definitivi successivamente al 15 marzo 1983, è sospesa fino alla liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative o alle istanze di definizione e comunque non oltre il 31 dicembre 1988. Il contribuente deve farne richiesta all'interessato di finanza competente.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il terzo comma dell'articolo 1 con il seguente:*

« 3. La riscossione delle imposte sui redditi relative a periodi di imposta per i quali sono state presentate dichiarazioni integrative o istanze di definizione, iscritte a ruolo anteriormente alla data di entrata

in vigore della presente legge, in base a decisioni, sentenze o accertamenti divenuti definitivi successivamente al 15 marzo 1983, è sospesa fino alla liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative o alle istanze di definizione e comunque non oltre il 31 dicembre 1988. I relativi carichi saranno conteggiati, agli effetti degli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, e successive modificazioni, nell'anno in cui cesserà la sospensione e per la parte effettivamente posta in riscossione » (1. 1).

Gli onorevoli Bellocchio, Auleta, Antoni, Umidi Sala, Triva e Bruzzani e gli onorevoli Patria, Moro e Bianchi di Lavagna hanno presentato due articoli aggiuntivi identici, del seguente tenore:

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente articolo 1-bis:*

Al comma 16 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 853 del 19 dicembre 1984, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, sostituire le parole: « nella dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1984. » con le seguenti: « entro il 31 marzo 1985. » (1. 0. 1-1. 0. 2).

RENZO PATRIA, *Relatore f.f.* Udite le dichiarazioni del rappresentante del Governo, ritiro l'emendamento 1. 0. 2.

FRANCESCO AULETA. Anche noi ritiriamo l'emendamento 1. 0.1, dati gli impegni assunti dal Governo a disciplinare la materia con un provvedimento più organico.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del Governo 1. 1 favorevole il relatore.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 1 con la modifica testé apportata.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

Gli interessi e le soprattasse previsti nel quinto comma dell'articolo 20 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, non si applicano per i versamenti delle imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative presentate entro il 15 dicembre 1982 eseguiti entro il 31 dicembre dello stesso anno.

Gli onorevoli Auleta, Bellocchio, Antoni, Umidi Sala e Bruzzani hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituire le parole « entro il 31 dicembre dello stesso anno » con le parole « entro il 15 marzo 1983 » (2. 1).*

FRANCESCO AULETA. Vorrei far presente che, per coloro i quali non avessero effettuato i versamenti a seguito di dichiarazione integrativa entro il termine del 15 dicembre, la scadenza è stata prorogata al 31 dicembre 1982. Di conseguenza le soprattasse cui sarebbero stati soggetti sarebbero eliminate qualora i versamenti siano stati effettuati entro il 31 dicembre 1982.

Successivamente però è intervenuto un provvedimento di ulteriore proroga per la presentazione delle dichiarazioni integrative, resa possibile fino al 15 marzo 1983. Ora, per i versamenti effettuati da coloro che avevano già presentato le dichiarazioni prima di quest'ultima proroga, entro la data del 15 marzo 1983, non si vede perché non debba essere prevista una sanatoria anche con riferimento agli interessi e alle soprattasse.

RENZO PATRIA, *Relatore f.f.* Sono favorevole a questo emendamento.

DOMENICO RAFFAELLO LOMBARDI, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 2. 1.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 2, con la modifica testé apportata.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

Il termine del 31 dicembre 1984 previsto dall'articolo 5, comma 68, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, è prorogato fino al 31 dicembre 1986. È fatta comunque salva la facoltà del Ministro delle finanze di provvedere, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, alla soppressione di alcuni degli uffici distrettuali delle imposte dirette inclusi nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Gli onorevoli Visco, Bellocchio e Minervini hanno presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 3 (3. 1).*

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 3 con il seguente:*

« 1. Il termine del 31 dicembre 1984 previsto dall'articolo 5, comma 68, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, è fissato al 31 dicembre 1986.

2. Sono fissati al 30 aprile 1985 i termini entro i quali devono essere richiesti all'Ufficio della motorizzazione civile l'aggiornamento della carta di circolazione e al pubblico registro automobilistico l'annotazione di tale aggiornamento sul foglio complementare relativamente alle autovetture e agli autoveicoli per i

quali siano state effettuate modifiche prima dell'entrata in vigore della legge 21 luglio 1984, n. 362, riguardanti l'alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto o con metano, anche in alternativa alla alimentazione a benzina.

3. Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 22 della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è fissato al 30 giugno 1986.

4. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata a corrispondere fino al 31 dicembre 1985 l'indennità di cui all'articolo 7-ter del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1981, n. 692.

5. All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma valutato in lire 15.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 194 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno finanziario 1985. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (3. 2).

GUSTAVO MINERVINI. Insistiamo sull'emendamento 3. 1 e vorremmo conoscere l'opinione del relatore in merito ad esso.

RENZO PATRIA, *Relatore f.f.* Sono contrario a questo emendamento e, come già ho detto all'inizio della seduta, mi richiamo alle considerazioni già svolte in merito in occasione di analoghi dibattiti.

DOMENICO RAFFAELLO LOMBARDI, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 3. 1.

(È respinto).

FRANCESCO AULETA. Il gruppo comunista si asterrà dalla votazione sull'emendamento 3. 2 del Governo, nel quale è in parte recepita la proposta già avanzata dal collega Bellocchio di spostare al 30 aprile 1985 il termine per gli adempimenti conseguenti all'entrata in vigore della legge 21 luglio 1984, n. 362.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del Governo 3. 2, interamente sostitutivo dell'articolo 3, favorevole il relatore.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 4.

1. I termini per gli accertamenti e le rettifiche scadenti tra la data di entrata in vigore del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, ed il 31 dicembre 1984, sono prorogati al 31 dicembre 1986.

2. È altresì prorogata, sino al 31 dicembre 1986, la sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza riguardanti la riscossione delle imposte complementari e suppletive, relativamente ai tributi di cui al primo comma dell'articolo 31 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, nonché a tutte le altre tasse e imposte indirette sugli affari, comprese quelle abolite per effetto della riforma tributaria.

Gli onorevoli Bellocchio e Visco hanno presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 4 (4. 1).*

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 4 con il seguente:*

« 1. Il numero dei dipendenti del lotto che risulterà disponibile a seguito di

provvedimenti di chiusura di ricevitorie per assoluta inagibilità costituirà un contingente formato su base provinciale, da immettere in servizio, con decreti del Ministro delle finanze, negli uffici dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle finanze, in due scaglioni, rispettivamente, alla data del 31 luglio 1985 e del 31 gennaio 1986.

2. Fino all'immissione del personale del lotto nei ruoli organici dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle finanze, il trattamento economico spettante al detto personale è corrisposto dall'intendenza di finanza sede estrazionale, mediante ordinativi di pagamento a favore degli interessati. A tal fine, il Ministero delle finanze provvede all'accredito dei fondi necessari agli intendenti di finanza, con apertura di credito ciascuna di ammontare non superiore a lire tre miliardi, in deroga al limite di valore di cui all'articolo 56, penultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, e successive modificazioni, utilizzando i fondi del capitolo 2701 del relativo stato di previsione della spesa.

3. Gli atti e i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni recate dal decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 902, restano validi e conservano efficacia i rapporti giuridici sorti sulla base delle stesse disposizioni » (4. 2).

ANTONIO BELLOCCHIO. Ritiriamo lo emendamento 4. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del Governo 4. 2, interamente sostitutivo dell'articolo 4, favorevole il relatore.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

#### ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Il Governo ha proposto il seguente nuovo titolo:

« Proroga di taluni termini concernenti l'Amministrazione finanziaria e l'Amministrazione dei monopoli di Stato, nonché disposizioni per il personale del lotto ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

« Disegno di legge: « Disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei tributi dovuti in applicazione del condono fiscale di cui al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni. Norme per il funzionamento di alcuni uffici distrettuali delle imposte dirette » (approvato dal Senato) (2342) con il seguente nuovo titolo:

« Proroga di taluni termini concernenti l'Amministrazione finanziaria e l'Ammi-



nistrazione dei monopoli di Stato, nonché disposizioni per il personale del lotto »:

Presenti . . . . .	25
Votanti . . . . .	13
Astenuti . . . . .	12
Maggioranza . . . . .	7
Voti favorevoli . . . . .	13
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Alpini, Bianchi di Lavagna, Borgoglio, Colucci, Corsi, D'Aimmo, Moro, Nucci

Mauro, Patria, Piro, Ravasio, Serrentino, Usellini.

*Si sono astenuti:*

Antoni, Auleta, Bellocchio, Brina, Bruzzani, Cafiero, Ciofi degli Atti, Dardini, Pierino, Sarti Armando, Triva e Umidi Sala.

**La seduta termina alle 20,40.**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO